



CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE - UDINE

Allegato alla deliberazione del Consiglio camerale n. 18 del 21.12.2021

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO
DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE-UDINE**



Articolo 1

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (d'ora in poi "Camera di Commercio") di Pordenone-Udine forma il Ruolo dei periti e degli esperti dei territori di riferimento di Pordenone e Udine, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934 n. 2011, come modificato dal D.Lgs. Luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

Articolo 2

Il Ruolo è distinto in categorie e sub-categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nei territori di riferimento.

Allo scopo la Camera di Commercio forma, in base all'elenco-tipo allegato al regolamento di cui al D.M. 04/01/1954, un elenco delle categorie e sub categorie sottoposto all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti iscritti nel Ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

Articolo 3

L'iscrizione nel Ruolo è disposta dalla Camera di Commercio.

Articolo 4

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo alla Camera di Commercio, comprovando il compimento del 21° anno di età.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, la Camera di Commercio osserva le norme di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i.

L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

La Camera di Commercio, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e subcategorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato a un colloquio. Ai fini del medesimo la Camera di Commercio potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

Articolo 5

La Camera di Commercio provvede all'aggiornamento del Ruolo in base agli elementi in suo possesso.



Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del Ruolo.

Articolo 6

Avverso le decisioni della Camera di Commercio è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 7

Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto:

- il cognome, il nome, la data di nascita;
- la residenza;
- -le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;
- la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Articolo 8

Il Ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della Camera di Commercio.

Articolo 9

La Camera di Commercio rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

Articolo 10

La Camera di Commercio esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.

Articolo 11

La Camera di Commercio ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e subcategorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di Commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

Articolo 12

Sono cancellati dal Ruolo, con deliberazione della Camera di Commercio, su proposta del Dirigente competente, gli iscritti:

- a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) quando, nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie, fuori dei casi indicati nell'art.11, secondo comma.



Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti il Responsabile del procedimento della Camera di Commercio, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione della comunicazione.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente.

Le decisioni adottate dalla Camera di Commercio sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione del provvedimento.

Avverso le decisioni della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo economico con le stesse modalità stabilite dall'art. 6.

Articolo 13

Il presente regolamento è approvato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto col Ministro della Giustizia